

Scheda sintetica

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017

Breve descrizione dell'atto:

La proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili fa parte di un pacchetto di misure finalizzate a garantire, in attuazione della strategia "l'Unione dell'energia" e dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei", la transizione dell'Unione europea verso l'energia pulita con l'obiettivo di privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori.

La proposta di direttiva in esame modifica in modo sostanziale la attuale direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tramite lo strumento della "rifusione" che, in linea con l'Accordo inter-istituzionale "Legiferare meglio" del 2003, consente l'adozione un unico testo legislativo che "recepisce" le modifiche volute, le integra con le disposizioni vigenti dell'atto precedente, che restano immutate, e abroga quest'ultimo.

L'aggiornamento della legislazione relativa alle energie rinnovabili è necessario per conseguire l'obiettivo minimo della quota del 27 % di rinnovabili nell'energia consumata nel 2030 fissato nel 2017 dal Consiglio europeo nel 2014 con l'approvazione del quadro 2030 per il clima e l'energia. Secondo la Commissione europea, in assenza di nuove politiche la quota di rinnovabili nel 2030 si aggirerebbe, infatti, intorno al 24,3%. A differenza di quanto avviene per il conseguimento degli obiettivi al 2020, quindi, il quadro per il 2030 previsto dalla proposta di direttiva non prevederà più singoli obiettivi nazionali, ma un unico obiettivo vincolante a livello di Unione europea.

La proposta di direttiva prevede, quindi, per raggiungere lo scopo, un partenariato con gli Stati membri e l'integrazione nei loro piani nazionali dei rispettivi contributi al conseguimento dell'obiettivo comune. I settori interessati dalle misure contenute nella proposta sono: energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento e trasporti.

Con riferimento al settore dell'energia elettrica, si evidenzia che per raggiungere l'obiettivo complessivo, *"fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno"* (articolo 4). I regimi di sostegno devono evitare inutili distorsioni del mercato e garantire che la produzione integri quella già esistente. Il sostegno va concesso con una procedura di gara e gli Stati membri devono valutare l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili almeno ogni quattro anni. I risultati delle valutazioni determinano le decisioni sulla proroga del sostegno o l'introduzione di nuovi aiuti.

Gli obiettivi specifici

Per garantire che gli Stati membri collettivamente e in modo costante raggiungano la quota di almeno il 27 % di energia da fonti rinnovabili, la proposta di direttiva propone le misure per affrontare le questioni che ostacolano la diffusione delle energie rinnovabili e pone una serie di obiettivi specifici da conseguire:

- *affrontare l'incertezza che frena gli investimenti, lungo un percorso che tenga conto degli obiettivi di decarbonizzazione a medio e lungo termine;*
- *assicurare una diffusione economicamente efficiente e un'integrazione dei mercati dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;*

- *assicurare il conseguimento collettivo nel 2030 dell'obiettivo che l'Unione si è data per le energie rinnovabili, istituendo un quadro strategico coordinato con la governance dell'Unione dell'energia che consenta di evitare eventuali ritardi;*
- *sviluppare il potenziale di decarbonizzazione dei biocarburanti avanzati e chiarire il ruolo dopo il 2020 dei biocarburanti prodotti da colture alimentari;*
- *sviluppare il potenziale delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento.*

Gli articoli modificati

Le principali modifiche che cambiano le disposizioni della precedente direttiva 2009/28/CE o aggiungono nuovi elementi, riguardano i seguenti articoli:

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030
- Articolo 4 - Sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
- Articolo 5 - Apertura dei regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili
- Articolo 6 - Stabilità del sostegno finanziario
- Articolo 7 - Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili
- Articolo 15 - Procedure amministrative, regolamentazioni e codici
- Articolo 16 - Organizzazione e durata della procedura autorizzativa
- Articolo 17 - Procedura di notifica semplice
- Articolo 19 - Garanzie di origine dell'energia elettrica, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili
- Articolo 21 - Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili
- Articolo 22 - Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile
- Articolo 23 - Inclusione dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento
- Articolo 24 - Teleriscaldamento e teleraffrescamento
- Articolo 25 - Inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
- Articolo 26 - Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
- Articolo 27 - Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
- Articolo 28 - Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa

La governance.

In un contesto che prevede un obiettivo a livello di Unione, è molto importante la proposta sulla *governance* dell'Unione dell'energia che contiene disposizioni in materia di:

- i) pianificazione, per cui gli Stati membri sono tenuti a redigere piani nazionali dell'energia e del clima;*
- ii) comunicazione e monitoraggio, per cui gli Stati membri riferiscono i progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali;*
- iii) integrazioni/misure correttive, per cui la Commissione nel 2025 esaminerà accuratamente i progressi compiuti nel settore delle rinnovabili.*

Gli investimenti.

Si stima che il fabbisogno di investimenti per l'Unione nel periodo 2015-2030 sarà di circa mille miliardi nella sola generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di conseguenza la proposta di direttiva si propone di rafforzare la fiducia degli investitori, tracciando un quadro normativo adeguato in modo che sia il settore pubblico che quello privato ricevano un'indicazione chiara della futura evoluzione delle politiche dell'Unione.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dalla data di trasmissione degli atti da parte Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. Si segnala che la proposta di direttiva in esame è stata tramessa in data 28 febbraio 2017. **La scadenza dei termini è pertanto fissata il 30 marzo 2017.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.